

PROBLEMATICHE CORRELATE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE IN ITALIA DA PARTE DI UN RESIDENTE IN SVIZZERA

1. Il riconoscimento in Italia del titolo professionale conseguito all'estero

I professionisti che hanno conseguito nella **Confederazione Svizzera** il proprio titolo professionale e che vogliono esercitare in Italia la propria attività devono chiederne il riconoscimento.

Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nella Confederazione Svizzera avviene in applicazione alla legge n. 364 del 15 novembre 2000 di ratifica dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra. L' Accordo disciplina la libera circolazione delle persone tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, e stabilisce l'applicabilità delle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali anche ai cittadini elvetici. Di conseguenza sono state introdotte agevolazioni che rendono la situazione dei cittadini elvetici di fatto analoga a quella dei cittadini comunitari, ad esempio la possibilità di avvalersi dell'**autocertificazione** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le professioni per le quali dev'essere chiesto il riconoscimento al ministero della giustizia, sono le seguenti:

- agente di cambio
- agrotecnico
- assistente sociale / assistente sociale junior
- attuario / attuario junior
- avvocato
- dottore commercialista ed esperto contabile
- biologo / biologo junior
- chimico / chimico junior
- consulente del lavoro
- dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
- geologo / geologo junior
- geometra e geometra laureato
- giornalista
- ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, ingegnere dell'informazione, ingegnere civile e ambientale junior, ingegnere industriale junior, ingegnere dell'informazione junior
- perito agrario e perito agrario laureato
- perito industriale e perito industriale laureato
- revisore contabile
- tecnologo alimentare

Per conseguire il riconoscimento, si deve presentare domanda di riconoscimento utilizzando il **modulo** allegato¹.

¹ Al momento della presentazione, i moduli per le richieste devono essere già compilati, corredati dalla documentazione inserita negli elenchi, con la copia autenticata di un documento di riconoscimento e due marche da bollo del valore di euro 14,62 ciascuna.

Se dall'esame della domanda emerge la non conoscenza di materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, potrebbe essere chiesto all'interessato il superamento di una **prova attitudinale** o di seguire un **tirocinio** di adattamento (quest'ultimo però è escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile). Vengono valutati però anche studi ed esperienze professionali, se documentati, al fine di un'eventuale diminuzione della misura compensativa.

Normativa di riferimento: [l. 15.11.2000, n. 364](#); [d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115](#) di attuazione della direttiva 89/48/CEE; [d.lgs. 2 maggio 1994, n. 319](#) di attuazione della direttiva 92/51/CEE.

In particolare, **per il riconoscimento della professione di avvocato nella Comunità Europea** ci sono regole particolari:

- il Regolamento di attuazione per la prova attitudinale, [d.m. 28 maggio 2003, n. 191](#);
- la Direttiva 98/5/CE (recepita in Italia con il [d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96](#)) volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

2. Peculiarità dello svolgimento della professione di avvocato in Italia da parte di un residente in Svizzera

1) Per l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati è obbligatorio avere la residenza presso la circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione si è iscritti?

A seguito della sentenza della CGCE 7.3.2002 (C-145/99), che ha ritenuto incompatibile con l'art. 43 del Trattato CE l'obbligo di residenza previsto dall'art. 17, comma 1, n. 7 r.d. n. 1578/1933, il Legislatore italiano con l'art. 18, l. 3.2.2003, n. 14 ha aggiunto, in alternativa all'obbligo di residenza, quello del «domicilio professionale».

Sicché oggi ogni avvocato ha l'obbligo di risiedere oppure di avere il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del Tribunale nel cui albo è iscritto.

Tale previsione non è stata ritenuta incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2010.

Recentemente la CGCE con la sentenza Ebert causa C-359/09 del 3.2.2011 ha precisato che le autorità nazionali possono stabilire che sia necessario l'obbligo di iscrizione all'ordine, per l'esercizio della professione forense nello Stato membro ospitante con il titolo di quest'ultimo.

I giudici della Corte hanno chiarito che le modalità di accesso alla professione di avvocato previste dalle direttive 89/48 e 98/5, impongono all'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine la sottomissione alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano con il corrispondente titolo professionale di tale Stato membro. Di conseguenza, gli ordini possono imporre a chiunque eserciti la professione di avvocato il rispetto di regole "giustificate dal pubblico interesse, come le norme in tema di organizzazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità" e quindi stabilire che per esercitare con il titolo di avvocato dello Stato membro ospitante il legale sia obbligatoriamente membro dell'ordine degli avvocati di tale Stato

Per quanto concerne, invece, le norme che regolano l'esercizio della professione di avvocato in Italia da parte di professionisti di altri Paesi dell'Unione, occorre fare riferimento al d.lgs. 2.2.2001, n. 96 (per attività stabile) e alla l. 9.2.1982, n. 31 (per l'esercizio con carattere di temporaneità).

3. La tassazione del reddito professionale

L'art. 14, comma 1 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, entrata in vigore nel 1979, stabilisce che *"1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa"*.

Quindi le imposte dovrebbero essere pagate in Svizzera, a meno che il professionista non disponga di una base fissa in Italia. In quest'ultimo caso i redditi sono imponibili in Italia limitatamente alla parte dei medesimi attribuibili allo svolgimento dell'attività nella base fissa.

4. Altre problematiche fiscali

Si ritrascrive qui seguito quanto ho già detto al punto 3 della precedente relazione sull'AIRE del 29.12.2011

I REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI

I redditi conseguiti svolgendo libere professioni o altre attività di carattere indipendente, esercitate in Italia da una persona residente in uno Stato non legato all'Italia da Convenzione per evitare le doppie imposizioni, si considerano imponibili in Italia e vanno indicati nel quadro RE del Fascicolo 3 del Modello Unico Persone fisiche.

Anche nel caso di residenti in Paesi con cui sia in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, tali redditi sono in genere imponibili in Italia se l'attività viene svolta abitualmente in una sede fissa - ad esempio, il locale di consultazione di un medico, l'ufficio di un architetto o di un avvocato - per la porzione di reddito attribuibile a tale sede.

Se il residente in uno Stato legato all'Italia da Convenzione per evitare le doppie imposizioni esercita nel nostro Paese una libera professione, senza avvalersi di una sede fissa, l'Amministrazione finanziaria italiana, in genere, non è tenuta a tassare i relativi redditi.

I redditi derivanti da attività libero-professionali, imponibili in Italia e percepiti da residenti all'estero, sono sottoposti ad imposizione nel seguente modo:

- se i compensi sono erogati da committenti che sono sostituti d'imposta, subiscono una ritenuta a titolo d'imposta (definitiva) del 30%;
- se i compensi sono erogati da committenti che non sono sostituti d'imposta, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi da presentare all'Amministrazione finanziaria italiana.

LE SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI (QUADRO RP)

Sono previste delle riduzioni di imposta per i contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare rilevanza sociale. A seconda dei casi, questi oneri possono essere fatti valere nella dichiarazione in due modi diversi:

alcuni sono **deducibili** dal reddito complessivo e permettono di ridurre il reddito imponibile, quello su cui si calcola l'imposta lorda (vale a dire che non si paga l'Irpef sulla porzione di reddito abbattuta per effetto dell'onere deducibile); altri oneri, i più diffusi, sono **detraibili** e consentono di detrarre dall'imposta il 19% della spesa sostenuta.

ATTENZIONE

Non sono ammessi in detrazione dall'Irpef, né in deduzione dal reddito:

– gli oneri e le spese sostenute per i familiari;

– le spese sanitarie del defunto sostenute dopo il decesso dagli eredi residenti all'estero.

Quali spese per i non residenti in Italia

Le persone che non risiedono in Italia, che sono tenute a pagare l'Irpef, hanno la possibilità di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, oppure detrarre dall'imposta, alcune spese sostenute.

Le spese deducibili

I non residenti in Italia possono dedurre dal reddito complessivo le seguenti spese:

– i contributi liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica Italiana, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate, della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia, dell'Unione italiana delle Chiese cristiane Avventiste del 7° giorno, dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, nonché delle Comunità ebraiche per i contributi annuali, dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (l'importo deducibile non può eccedere il limite di 1.032,91 euro);

– i contributi liberali versati in favore delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri ad operare nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (l'importo deducibile non può eccedere il 2% del reddito complessivo dichiarato);

– i canoni, i livelli, i censi e gli altri oneri gravanti sui redditi degli immobili considerati ai fini della determinazione del reddito complessivo.

Sono inoltre deducibili i contributi versati ai consorzi (stradali, di bonifica, ecc.) obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;

– le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento versate agli inquilini per cessata locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo;

– le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

– le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate;

– il 50 % delle imposte arretrate.

Le spese detraibili

Ai non residenti spetta inoltre la detrazione d'imposta del 19% degli importi pagati per:

– gli interessi passivi e gli oneri accessori su prestiti e mutui agrari nel limite dei redditi dichiarati per i terreni oggetto del mutuo;

– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia. Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui

per l'acquisto dell'abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo

a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto, i contribuenti non residenti che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato

il cambiamento della residenza;

– i contributi liberali in denaro, nel limite del 2% del reddito complessivo, a favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nel settore dello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti oltre che per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

– le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori allo scopo costituiti, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgano, senza fini di lucro, attività di studio, di ricerca, di restauro e di documentazione per l'acquisto, la manutenzione e la protezione dei beni culturali vincolati di rilevante valore artistico, nonché, sempre con riferimento ai beni culturali, le attività di documentazione e catalogazione;

- il costo specifico (in mancanza, il valore di mercato) dei beni ceduti a titolo gratuito allo Stato, alle Regioni, agli enti locali, ad enti e istituzioni pubbliche, a comitati organizzatori allo scopo costituiti, a fondazioni e associazioni senza scopo di lucro per lo svolgimento delle attività culturali elencate nell'articolo 15, lettera h, del Testo Unico delle imposte sui redditi;
- i contributi liberali in denaro versati in favore della Società di cultura La Biennale di Venezia (nel limite massimo del 30% del reddito complessivo dichiarato);
- le spese sostenute da coloro che sono obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni culturali vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e del D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963 (nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente);
- i contributi liberali in denaro, sempre nel limite del 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Le regole da rispettare

Le deduzioni dal reddito complessivo e la detrazione d'imposta del 19% competono solo se si realizzano, nell'anno d'imposta interessato, tutti i presupposti stabiliti dalla normativa fiscale vigente:

- la spesa deve essere stata sostenuta nel corso dell'anno per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi, anche se si riferisce ad altri anni (criterio di cassa);
- l'onere deve essere stato effettivamente sostenuto, non è sufficiente che il contribuente abbia assunto l'obbligo di pagare;
- le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente intestatario delle ricevute, fatture o altro documento di spesa;
- le deduzioni e le detrazioni spettano ai contribuenti solo se le spese vengono sostenute nell'interesse proprio.

Se serve ti fornisco il testo della guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate relativa all'Unico 2009 (sono 36 pagine).

1/6/2012